



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 327 dell'11 marzo 2022

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 109
DEL 10 MARZO 2022**

***MISURE PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E
INCREMENTO DEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 10 MARZO 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di giovedì dieci del mese di marzo, alle ore 18.38 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 18.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | <i>Presidente</i> | 7) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 9) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) CORRADO VALENTINA | “ | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) D'AMATO ALESSIO | “ | 11) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | | |

Sono presenti: *il Vice Presidente e gli Assessori D'Amato, Di Berardino e Lombardi.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Corrado, Onorati e Troncarelli.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Alessandri, Orneli e Valeriani.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 109

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA del Vicepresidente, Assessore alla “Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi”;
- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- VISTA la deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 113 del 2 marzo 2022, ex proposta di legge n. 302/2021, concernente: “Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2020”;
- VISTA la proposta di legge regionale 2 marzo 2022, n. 326, concernente: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 per l’adeguamento alle risultanze del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020, ai sensi degli articoli 42, comma 12, e 50, comma 3-bis, del d.lgs. n. 118/2011”, all’esame del Consiglio regionale nella seduta n. 114 del 16 marzo 2022;
- VISTO l’articolo 2, comma 1, della l.r. n. 20/2021, recante misure per la riduzione della pressione fiscale, che dispone quanto segue:
“1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nonché di favorire l’ampliamento della base produttiva e occupazionale e il rilancio della competitività delle imprese sui mercati esteri, con apposita legge regionale, da adottare entro il 31 marzo 2022 in coerenza con la legislazione statale recante la nuova articolazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l’esclusione delle persone fisiche dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con riferimento al periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2021, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 2 e alla:
a) rideterminazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per specifiche categorie di soggetti e scaglioni di reddito imponibile, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche;
b) individuazione delle categorie di soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, per i quali non trova applicazione la maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2005”) e successive modifiche;
c) riduzione, nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente, degli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

(Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.”;

- CONSIDERATO che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), in materia di tassazione IRPEF ed esclusione dall'IRAP, impongono alle regioni di rendere coerente la disciplina regionale dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta;
- VISTA la risoluzione n. 2/DF del 1° febbraio 2022 del Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- VISTA la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 della Direzione Centrale Coordinamento Normativo dell'Agenzia delle Entrate;
- VISTA la proposta di legge concernente “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”, allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, composta da n. 4 articoli e dall'allegato A di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b);
- VISTI in particolare, i commi 5 e 6 dell'articolo 1, della proposta di legge, recanti la copertura finanziaria delle disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che stabiliscono quanto segue:
“5. Agli oneri previsti dal presente articolo, complessivamente stimati, per l'anno 2022, in euro 295.076.000,00, di cui euro 282.400.000,00 derivanti dalle disposizioni in materia di IRPEF ed euro 12.676.000,00 derivanti dalle disposizioni in materia di IRAP, si provvede mediante il “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale” di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014) e successive modifiche, iscritto nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”.
6. Per l'anno 2022, nel fondo di cui al comma 4 confluiscono le risorse, complessivamente pari ad euro 295.076.000,00, derivanti:
a) dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 80 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)) e successive modifiche, per un importo pari ad euro 236.825.621,41;
b) dalle variazioni di bilancio di cui all'allegato A alla presente legge, per un importo pari ad euro 33.174.378,59;
c) dalle maggiori entrate derivanti dal gettito delle manovre regionali IRAP e addizionale IRPEF, come stimate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 77-quater, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari ad euro 25.076.000,00.”;

- CONSIDERATO che, in virtù delle disposizioni sopra richiamate, il “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, capitolo di spesa U0000T19614, iscritto nel programma 03 della missione 01, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.02.05, è integrato per euro 295.076.000,00, in termini di competenza, per l’anno 2022 e, nel contempo, il fondo di riserva per le integrazioni di cassa, capitolo di spesa T25502, iscritto nel programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.10.01.01, è integrato per euro 40.992.378,59, in termini di cassa, per l’anno 2022, mediante variazione di bilancio, da adottarsi con apposita e successiva deliberazione attuativa dei profili finanziari di cui alla presente proposta di legge, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della l.r. n. 11/2020;
- CONSIDERATO che, all’interno dell’Allegato A di cui alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 1 della proposta di legge, sono previste ulteriori variazioni di bilancio compensative, per complessivi euro 11.074.055,00 per l’anno 2023 e per complessivi euro 12.071.193,59, per l’anno 2024, da effettuarsi in termini di competenza, nell’ambito della citata deliberazione di variazione di bilancio, attuativa dei profili finanziari di cui alla presente proposta di legge, a parziale integrazione dei capitoli di spesa il cui stanziamento è oggetto della riduzione, per l’anno 2022, finalizzata a garantire l’incremento del “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”;
- VISTO in particolare, l’articolo 2 della proposta di legge, concernente le disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, dal quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- VISTO in particolare l’articolo 3 della proposta di legge, concernente l’incremento del fondo speciale di parte corrente, ai sensi del quale è stabilita l’integrazione per euro 3.000.000,00, per l’anno 2022 e per euro 2.500.000,00, per l’anno 2023, del capitolo di spesa U0000T27501, iscritto nel programma 03 della missione 20, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.10.01.02, mediante la corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, del capitolo di spesa U0000T28501, iscritto nel programma 03 della missione 20, piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.05.01.02, nel rispetto delle disposizioni in materia di flessibilità degli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011, e di equilibri di bilancio, ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 118/2011;
- RITENUTO necessario adottare la suindicata proposta di legge regionale, composta di n. 4 articoli e dell’Allegato A, concernente: “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”, allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- CONSIDERATO che l’Ufficio legislativo, con nota prot. n. 243151 del 10 marzo 2022, ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell’articolo 65, comma 5-bis, del regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i., il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto;
- VISTE la relazione illustrativa del Vicepresidente, Assessore alla “Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti

con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi” e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”, predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 della l.r n. 11/2020,

DELIBERA

di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio regionale l’unita proposta di legge regionale, composta da n. 4 articoli e dall’Allegato di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b) (Allegato A), concernente: “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”, corredata della relazione illustrativa del Vicepresidente, Assessore alla “Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi” e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE:

**“MISURE PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E INCREMENTO DEL
FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE”**

Art. 1

(Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))

1. All'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: “per gli anni d'imposta 2017-2021”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno d'imposta 2022”;
- b) al comma 1, la tabella relativa alla maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è sostituita dalla seguente:

<i>Scaglioni di reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF</i>	<i>Aliquota</i>
fino a 15.000 euro	nessuna maggiorazione
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	1,60%
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	1,60%
oltre 50.000 euro	1,60%.

- c) le lettere b), c) e d) del comma 2 sono abrogate.

2. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi dell'energia sostenuti dalle fasce di popolazione con minor reddito, per l'anno d'imposta 2022 è disposta, ai sensi del comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), una detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 300,00 euro, in favore dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 40.000,00 euro che non beneficiano, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 17/2016, dell'esenzione dalla maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può, comunque, derivare il riconoscimento di alcun credito d'imposta.

3. Per gli anni di imposta antecedenti all'annualità 2022, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 17/2016 in materia di addizionale regionale all'IRPEF nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), continuano ad applicarsi con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

5. Agli oneri previsti dal presente articolo, complessivamente stimati, per l'anno 2022, in euro 295.076.000,00, di cui euro 282.400.000,00 derivanti dalle disposizioni in materia di IRPEF ed euro 12.676.000,00 derivanti dalle disposizioni in materia di IRAP, si provvede mediante il “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale” di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 30

dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014) e successive modifiche, iscritto nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”.

6. Per l’anno 2022, nel fondo di cui al comma 5 confluiscono le risorse, complessivamente pari ad euro 295.076.000,00, derivanti:

- a) dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 80 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)) e successive modifiche, per un importo pari ad euro 236.825.621,41;
- b) dalle variazioni di bilancio di cui all’allegato A alla presente legge, per un importo pari ad euro 33.174.378,59;
- c) dalle maggiori entrate derivanti dal gettito delle manovre regionali IRAP e addizionale IRPEF, come stimate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 77-quater, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari ad euro 25.076.000,00.

Art. 2

(Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale)

1. Per l'anno 2023, gli importi dovuti a titolo di tassa automobilistica regionale di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, sono ridotti nella misura del 5 per cento per tutti i contribuenti che effettuano il pagamento entro i termini previsti dal decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della l. 21 maggio 1955, n. 463).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono abrogati:

a) il comma 14 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale per l'anno 2014), recante disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, ferma restando, per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2022, l'applicazione dell'esenzione ivi prevista per tre annualità dalla data di immatricolazione;

b) i commi 1, 1 bis, 1 ter, 2 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, recanti disposizioni in materia di tassa automobilistica.

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Incremento del fondo speciale di parte corrente)

1. Lo stanziamento del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”, approvato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024), è incrementato per euro 3.000.000,00 per l’anno 2022 e per euro 2.500.000,00 per l’anno 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2 “Spese in conto capitale”, approvato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e), della l.r. n. 21/2021.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

capitolo	denominazione capitolo	M	P	1° livello p.d.c.f.	2° livello p.d.c.f.	3° livello p.d.c.f.	4° livello p.d.c.f.	variazione 2022	variazione 2023	variazione 2024
U0000B21915	FONDO PER LE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNICO CONCERNENTI LO SVILUPPO INDUSTRIALE, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, LA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	14	01	1	04	01	02	-2.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.000.000,00 €
U0000B23908	ARMO - FONDO PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO LAZIALE - L.R. N. 3/2015 § TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	14	03	1	04	03	01	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000B25921	FONDO PER IL SOSTEGNO AL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE - PARTE CORRENTE (L.R. N. 21/2020) § TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	14	01	1	04	03	01	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000B25922	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE - FIERA DI ROMA - (L.R. N. 14/2021, ART. 50) § TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14	01	1	04	04	01	-500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
U0000B25923	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA MODA LAZIO - PARTE CORRENTE (L.R. N. 18/2021) § TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	14	01	1	04	03	01	-135.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000B26508	FONDO PER IL SOSTEGNO AL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE - PARTE IN CONTO CAPITALE (L.R. N. 21/2020) § CONTRIBUTI AGLI	14	01	2	03	03	01	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €

capitolo	denominazione capitolo	M	P	1° livello p.d.c.f.	2° livello p.d.c.f.	3° livello p.d.c.f.	4° livello p.d.c.f.	variazione 2022	variazione 2023	variazione 2024
	INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE									
U0000B26510	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA MODA LAZIO - PARTE IN CONTO CAPITALE (L.R. N. 18/2021) § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	14	01	2	03	03	01	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000C12623	FONDO PER SOSTENERE L'IMPREDITORIA FEMMINILE (L.R. N. 7/2021) § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	14	01	2	03	03	01	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000C21913	FONDO IN FAVORE DEI SOGGETTI INTERESSATI DAL SOVRAINDEBITAMENTO O VITTIME DI USURA O DI ESTORSIONE - L.R. N. 14/2015 E S.M.I. § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	12	04	1	04	01	02	-600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €
U0000C21924	ARMO - SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA SOCIETA' LAZIOCREA (ART. 7, C. 105, L.R. N. 28/2019) § ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	01	03	1	03	02	02	-3.473.637,59 €	1.200.000,00 €	2.273.637,59 €
U0000C22568	FONDO IN FAVORE DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE DEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO E DEL SUO INDOTTO - PARTE IN CONTO CAPITALE (L.R. N. 31/2008, ART. 16 - L.R. N. 14/2021, ART. 61) § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	15	03	2	03	03	01	-1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €

capitolo	denominazione capitolo	M	P	1° livello p.d.c.f.	2° livello p.d.c.f.	3° livello p.d.c.f.	4° livello p.d.c.f.	variazione 2022	variazione 2023	variazione 2024
U0000D44140	SPESE CONNESSE ALL'OPERAZIONE DI SUBENTRO NELLE LINEE FERROVIARIE EX-CONCESSE § CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE	10	01	3	03	03	01	-11.101.491,00 €	3.719.805,00 €	6.597.556,00 €
U0000E31918	FONDO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEI DISTRETTI LOGISTICO-AMBIENTALI - PARTE CORRENTE (L.R. N. 11/2021) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	09	03	1	04	01	02	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000E32534	FONDO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEI DISTRETTI LOGISTICO-AMBIENTALI - PARTE IN CONTO CAPITALE (L.R. N. 11/2021) § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	09	03	2	03	01	02	-700.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000E33910	SPESE RELATIVE ALL'AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO (L.R. N. 45/1998) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	09	02	1	04	01	02	-200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
U0000E61510	COFINANZIAMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 431/98 - L.R. N. 12/99, ART. 14 § ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	12	06	1	04	02	05	-1.500.000,00 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €

capitolo	denominazione capitolo	M	P	1° livello p.d.c.f.	2° livello p.d.c.f.	3° livello p.d.c.f.	4° livello p.d.c.f.	variazione 2022	variazione 2023	variazione 2024
U0000E62517	FINANZIAMENTO PROGRAMMA COMPLETAMENTO E NUOVA COSTRUZIONE DI EDILIZIA SOVVENZIONATA DELLE A.T.E.R. - ART. 54 L.R. N. 27/06 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	08	02	2	03	01	02	-500.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
U0000G13904	FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI CULTURALI REGIONALI E DI VALORIZZAZIONE CULTURALE - PARTE CORRENTE (L.R. N. 24/2019) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	05	02	1	04	01	02	-575.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000G14511	ARMO - FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI CULTURALI REGIONALI E DI VALORIZZAZIONE CULTURALE - PARTE IN CONTO CAPITALE (L.R. N. 24/2019) § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	05	02	2	03	04	01	-225.000,00 €	225.000,00 €	0,00 €
U0000G31902	ARMO - SPESE RELATIVE ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO (PARTE CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	06	01	1	04	01	02	-220.000,00 €	220.000,00 €	0,00 €
U0000G31908	ARMO - SPESE RELATIVE ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO (PARTE CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	06	01	1	04	01	01	-200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
U0000G31909	ARMO - SPESE RELATIVE ALLO SPORT E AL TEMPO LIBERO (PARTE CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	06	01	1	04	03	01	-9.250,00 €	9.250,00 €	0,00 €

capitolo	denominazione capitolo	M	P	1° livello p.d.c.f.	2° livello p.d.c.f.	3° livello p.d.c.f.	4° livello p.d.c.f.	variazione 2022	variazione 2023	variazione 2024
U0000H41700	ARMO - SPESE PER L'ATTIVITA' TIFLODIDATTICA IN FAVORE DEGLI ALLIEVI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO E LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICI E PRIVATI, UBICATI NEL TERRITORIO (L.R. N. 1/2020, ART. 14, C. 3) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	12	02	1	04	01	02	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000H41712	FONDO IN FAVORE DEI GENITORI SEPARATI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E ABITATIVO - REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO (L.R. N. 9/2021) § ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	12	05	1	04	02	05	-350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €
U0000H41713	FONDO IN FAVORE DEI GENITORI SEPARATI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E ABITATIVO - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO (L.R. N. 9/2021) § ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	12	05	1	04	02	05	-450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €
U0000H41721	FONDO PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO (L.R. N. 16/2021) § TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12	03	1	04	04	01	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000H41722	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI POLI CIVICI INTEGRATI DI MUTUALISMO SOCIALE - PARTE CORRENTE § TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12	08	1	04	04	01	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €

capitolo	denominazione capitolo	M	P	1° livello p.d.c.f.	2° livello p.d.c.f.	3° livello p.d.c.f.	4° livello p.d.c.f.	variazione 2022	variazione 2023	variazione 2024
U0000H41900	SPESE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI (PARTE CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	12	01	1	04	01	02	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000H41903	ARMO - SPESE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI (PARTE CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	12	02	1	04	01	02	0,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
U0000H41906	ARMO - SPESE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI (PARTE CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	12	03	1	04	01	02	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000H41908	ARMO - SPESE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI (PARTE CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	12	04	1	04	01	02	-700.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000H41925	ARMO - SPESE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI (PARTE CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12	08	1	04	04	01	-1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000H41943	FONDO PER LA PROMOZIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E PER LA PIENA ACCESSIBILITA' DELLE PERSONE SORDE ALLA VITA COLLETTIVA - L.R. N. 6/2015 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	12	02	1	04	01	02	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000H41945	ARMO - SPESE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI (PARTE CORRENTE) § ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	12	07	1	04	02	05	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

capitolo	denominazione capitolo	M	P	1° livello p.d.c.f.	2° livello p.d.c.f.	3° livello p.d.c.f.	4° livello p.d.c.f.	variazione 2022	variazione 2023	variazione 2024
U0000H41955	ARMO - FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO DI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITA' PERMANENTE, AFFETTE DA GRAVI LIMITAZIONI DELLA CAPACITA' DI DEAMBULAZIONE - L.R. N. 13/2014 § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	12	02	1	04	01	02	-135.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000H41961	FONDO PER LE COOPERATIVE SOCIALI (L.R. N. 24/1996) § TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12	08	1	04	04	01	-1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000H41982	FONDO PER IL SOSTEGNO AI PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIA CEROIDOLIPOFUSCINOSI (ART. 7, CC. 41-44, L.R. N. 28/2019) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	12	02	1	04	01	02	-100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
U0000H41983	FONDO PER IL SOSTEGNO AI PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA RARA AD ALTA INTENSITA' DI CURA (ART. 7, CC. 45-49, L.R. N. 28/2019) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	12	02	1	04	01	02	-100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
U0000H42540	SPESE PER LA DIFFUSIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI IN FAVORE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO (L.R. N. 16/2021) § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12	03	2	03	04	01	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €

capitolo	denominazione capitolo	M	P	1° livello p.d.c.f.	2° livello p.d.c.f.	3° livello p.d.c.f.	4° livello p.d.c.f.	variazione 2022	variazione 2023	variazione 2024
U0000H42541	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI POLI CIVICI INTEGRATI DI MUTUALISMO SOCIALE - PARTE IN CONTO CAPITALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12	08	2	03	04	01	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000H43900	SPESE PER INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ED EMIGRAZIONE (PARTE CORRENTE) § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	12	04	1	04	01	02	-1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000R31918	ARMO - FONDO REGIONALE PER I GIOVANI - L.R. 29/2001 § TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	06	02	1	04	03	01	-600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000R33910	FONDO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE, LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DELLA PACE E LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI (L.R. N. 12/2019) § TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	19	01	1	04	04	01	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000R45925	ARMO - FONDO PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEI DIRITTI DELLA POPOLAZIONE DETENUTA DELLA REGIONE LAZIO - PARTE CORRENTE (L.R. N. 7/2007) § TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	02	02	1	04	04	01	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000R45926	ARMO - FONDO PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEI DIRITTI DELLA POPOLAZIONE DETENUTA DELLA REGIONE LAZIO - PARTE CORRENTE (L.R. N. 7/2007) § ALTRI SERVIZI	02	02	1	03	02	99	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €

capitolo	denominazione capitolo	M	P	1° livello p.d.c.f.	2° livello p.d.c.f.	3° livello p.d.c.f.	4° livello p.d.c.f.	variazione 2022	variazione 2023	variazione 2024
U0000R45927	FINANZIAMENTI REGIONALI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI SICUREZZA INTEGRATA (PARTE CORRENTE) - L.R. N. 15/01 E S.M.I. § MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	03	02	1	03	02	09	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U0000T19559	SPESE RELATIVE ALLE COMPENSAZIONI DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	01	04	1	04	01	01	0,00 €	-7.724.250,00 €	-6.635.000,00 €
U0000T21503	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ELENCO N. 1) § FONDO DI RISERVA	20	01	1	10	01	01	0,00 €	-3.349.805,00 €	-5.436.193,59 €
TOTALE								-33.174.378,59 €	0,00 €	0,00 €

Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la proposta di legge in oggetto, che si compone di n. 4 articoli, si dà attuazione, in particolare, alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), concernenti le misure per la riduzione della pressione fiscale, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 2 a 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), in materia di tassazione IRPEF ed esclusione dall’IRAP, tenendo conto della risoluzione n. 2/DF del 1° febbraio 2022 del Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 della Direzione Centrale Coordinamento Normativo dell’Agenzia delle Entrate.

Specificatamente, ai sensi della normativa sopra citata, con apposita legge regionale, da adottarsi entro la data del 31 marzo 2022¹, la Regione provvede:

- a) alla rideterminazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per specifiche categorie di soggetti e scaglioni di reddito imponibile, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- b) all’individuazione delle categorie di soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i quali non trova applicazione la maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- c) alla riduzione, nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente, degli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Pertanto, la proposta di legge tratta della cosiddetta “manovra fiscale regionale”, con l’obiettivo, tra l’altro, di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi dell’energia sostenuti dalle fasce di popolazione con reddito più basso e di continuare a garantire a tali fasce delle agevolazioni fiscali, alimentando all’uopo il Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Alla elaborazione della proposta di legge in oggetto si è provveduto congiuntamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze e assicurando un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali.

Nel dettaglio, **l’articolo 1 della PL** reca disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del citato articolo 1, commi da 2 a 8, della legge n. 234/2021. Si ricorda, a tale

¹ La data del 31 marzo 2022, prevista al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. n. 20/2021, è puntualmente stabilita dal comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021, che dispone quanto segue: “Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dal comma 2 del presente articolo, il termine di cui all’articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno di imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022.”. Si ricorda che il termine ordinario è il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui l’addizionale si riferisce.

Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”.

proposito, che il novellato articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, ha stabilito la nuova articolazione degli scaglioni di reddito cui applicare l'imposta sui redditi delle persone fisiche e, conseguentemente, ai sensi del **comma 1 dell'articolo 1 della PL**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 68/2011, per l'anno di imposta 2022 è stata prevista:

1. la fissazione della maggiorazione regionale dell'imposta all'1,6% per tutti gli scaglioni di reddito successivi al primo;
2. la conferma dell'applicazione della sola aliquota ordinaria (pari all'1,73%, tenendo conto della maggiorazione dello 0,5% connessa all'applicazione del piano di rientro in ambito sanitario) a tutti i soggetti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF non superiori a 35.000,00 euro, già prevista per gli anni di imposta 2017-2021, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. n. 17/2016, come modificato dall'articolo 2 della l.r. n. 13/2018;
3. l'abrogazione delle disposizioni attualmente previste dalle lettere b), c) e d) dell'articolo 2 della l.r. n. 17/2016².

Dunque, per effetto delle disposizioni di cui al **comma 1 dell'articolo 1 della PL**, restano interessati al prelievo aggiuntivo ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF un numero complessivo pari a 592.809 contribuenti (il 21% circa del totale dei 2.828.658 soggetti passivi dell'addizionale regionale), in quanto la mancata applicazione del prelievo aggiuntivo per i soggetti con reddito imponibile fino a 35.000 euro (ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. n. 17/2016) determina l'esclusione dell'ambito applicativo della manovra per 2.235.849 contribuenti. Tuttavia, al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi dell'energia sostenuti dalle fasce di popolazione con minor reddito, il **comma 2 dell'articolo 1 della PL**, introduce una detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 300,00 euro, per i contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF compreso tra 35.000 e 40.000 euro.

In riferimento alle disposizioni di cui al **comma 4 dell'articolo 1 della PL**, concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), si ricorda che il comma 8 della legge n. 234/2021 ha previsto l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto

² Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d), della l.r. n. 17/2016: “2. Per gli anni di imposta 2017-2021 non trova applicazione la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti: (...); **b)** con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui alla presente lettera è innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo; **c)** con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del d.p.r. 917/1986, aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro; **d)** ultrasettantenni portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della l. 104/1992 appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro.”.

Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”.

legislativo n. 446/1997, per le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446/1997. In virtù di quanto sopra, il citato comma 3 dell'articolo 1 della PL prevede che le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, continuino ad applicarsi anche con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021³.

In particolare, trattasi delle disposizioni concernenti la disapplicazione della maggiorazione pari allo 0,92%, rispettivamente:

a) per i settori di attività riportati nell'allegato C all'articolo 2, comma 1, della citata l.r. n. 28/2019;

³ Ai sensi dei commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 2 della l.r. n. 28/2019: “*1. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché il rilancio della competitività sui mercati esteri, con riferimento ai due periodi d'imposta successivi (01) a quello in corso al 31 dicembre 2019, la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2005”) e successive modifiche non trova applicazione per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche operanti nelle categorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato C). (...) 3. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per le nuove imprese femminili costituite nel territorio regionale negli anni 2020 e 2021. Per le finalità di cui al presente comma, si definiscono imprese femminili le imprese in possesso dei seguenti requisiti: a) le imprese individuali il cui titolare sia una donna; b) le società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, siano donne; c) le società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, siano donne. 4. La disapplicazione della maggiorazione di cui al comma 3 non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 100.000,00. 5. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 trovano, altresì, applicazione per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del d.lgs. 446/1997 operanti: a) esclusivamente nei comuni montani indicati nella tabella allegata alla presente legge (Allegato E) nelle categorie e sottocategorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato F); b) nelle categorie e sottocategorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato G). 6. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per le nuove imprese costituite negli anni 2020 e 2021 (03) da parte di soggetti di età non inferiore a cinquanta anni che, al momento della costituzione della nuova impresa, risultano disoccupati. Per le finalità di cui al presente comma, accedono alla misura agevolativa le imprese in possesso dei seguenti requisiti: a) le imprese individuali il cui titolare sia un soggetto disoccupato di età non inferiore a cinquanta anni; b) le società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, siano disoccupati di età non inferiore a cinquanta anni; c) le società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, siano disoccupati di età non inferiore a cinquanta anni. 7. La disapplicazione della maggiorazione di cui al comma 6 non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 100.000,00”. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 della l.r. n. 25/2020: “2. Con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) e successive modifiche, non trova, altresì, applicazione per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, operanti: a) nelle categorie e sottocategorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 “03 – Pesca e acquacoltura”; b) esclusivamente nei comuni del territorio regionale indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 3. Le medesime disposizioni di cui al comma 2 trovano, altresì, applicazione per le cooperative sociali iscritte nell'albo regionale. La disapplicazione della maggiorazione di cui al periodo precedente non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 1.000.000,00.”.*

Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”.

- b) per le imprese femminili di nuova istituzione, con valore della produzione netta riferita al territorio regionale non superiore a 100.000 euro (articolo 2, comma 3, l.r. n. 28/2019);
- c) per le imprese operanti esclusivamente nei comuni montani e nelle categorie e sottocategorie di attività economica della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007, indicati nelle tabelle di cui alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 2 della l.r. n. 28/2019 (Allegato E ed Allegato F);
- d) per i soggetti operanti nei settori di attività artistiche, cinematografiche, teatrali e culturali, nonché a favore delle librerie, indicati nella tabella di cui alla lettera b) del medesimo comma 5 dell’articolo 2 (Allegato G).

Infine, la disapplicazione della maggiorazione IRAP pari allo 0,92% è prevista anche per le imprese istituite nel 2022 da parte di “disoccupati over 50”, con valore della produzione netta riferita al territorio regionale non superiore a 100.000 euro (articolo 2, comma 6, della l.r. n. 28/2019).

Conseguentemente, in virtù delle disposizioni di cui **all’articolo 1, commi da 1 a 4**, della PL, le minori entrate per il bilancio regionale sono state stimate complessivamente in 295,076 milioni di euro, per l’anno 2022, di cui euro 282,4 milioni, in riferimento alle disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ed euro 12,676, in riferimento alle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). A fronte di tali minori entrate, ai sensi dei **commi 5 e 6 dell’articolo 1** della PL, si provvede mediante il “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, di cui all’articolo 8, comma 9, della l.r. n. 13/2013. Si ricorda che, precedentemente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della l.r. n. 20/2021, la dotazione finanziaria del Fondo sopra citato era stata pari ad euro 130 milioni, per l’anno 2022.

L’articolo 2 della PL reca disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, sempre nell’ambito dell’obiettivo della riduzione della pressione fiscale prevista dal comma 1, lettera c) dell’articolo 2 della l.r. n. 20/2021, nonché nell’ottica di premiare i comportamenti virtuosi dei contribuenti. L’articolo in oggetto, infatti, stabilisce la riduzione del 5%, a partire dal 1° gennaio 2023 e per i periodi fissi posteriori a tale data, dei corrispondenti importi vigenti nell’anno 2022 della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo n. 504/1992, esclusivamente per i pagamenti eseguiti entro le date di scadenza di pagamento della tassa automobilistica di cui al decreto del Ministero delle finanze n. 462/1998. La riduzione predetta, oltre a stimolare i contribuenti al pagamento della tassa automobilistica alla scadenza, consentirà, allo stesso tempo, una diminuzione delle posizioni non in regola con il tributo da iscrivere a ruolo e dei correlati contenziosi⁴.

⁴ A tale riguardo, si ricorda che sono già attivi e disponibili diversi servizi che consentono al contribuente di ricordare la scadenza del pagamento del bollo auto dei propri veicoli. “RicordaLaSCADENZA” – Servizio di notifica della scadenza del bollo auto. È un servizio che consente di ricevere gratuitamente, tramite e-mail e SMS, un messaggio con il quale viene comunicata la prossima scadenza del pagamento della tassa automobilistica. Basta registrarsi al servizio e qualche giorno prima della scadenza del pagamento, viene recapitato al contribuente una e-mail e/o un messaggio SMS con i quali riceverà informazioni circa la data entro la quale dovrà essere effettuato il pagamento del bollo auto e l’importo da versare. App “ACI SPACE” e Servizio Pagamento bollo online “BOLLONET”. Nell’APP ACI Space e all’interno del servizio Bollonet (pagamento del bollo auto online di ACI), è disponibile il servizio denominato “My Car”. Con questo servizio è possibile consultare lo stato dei pagamenti del bollo auto dei propri veicoli (scadenza, importo) per l’anno in corso e fino a quattro anni precedenti e verificare la presenza di un eventuale avviso di recupero bonario della tassa

Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”.

Infine, **l’articolo 3 della PL** dispone l’incremento del fondo speciale di parte corrente per un importo pari ad euro 3.000.000,00, per l’anno 2022 ed euro 2.500.000,00, per l’anno 2023, tenuto conto delle risorse disponibili sul bilancio regionale a valere sul fondo predetto in rapporto alle proposte di legge in corso di esame da parte della commissione consiliare competente in materia di bilancio e dell’Aula consiliare.

Il Vicepresidente, Assessore alla *“Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi”*

DANIELE LEODORI

automobilistica. Il contribuente avrà sempre a disposizione, quindi, l’informazione per il rinnovo del pagamento del bollo auto e la possibilità di procedere direttamente al pagamento alla scadenza della tassa automobilistica. *APP IO*. Con *IO APP*, l’app dei servizi pubblici, abilitando le notifiche dalla sezione “Bollo Auto”, il contribuente riceverà un promemoria in prossimità della scadenza del bollo auto e potrà procedere direttamente al pagamento della tassa automobilistica.

Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”.

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La proposta di legge in oggetto, composta da n. 4 articoli, dà attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), concernenti le misure per la riduzione della pressione fiscale, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 2 a 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), in materia di tassazione IRPEF ed esclusione dall’IRAP, tenuto conto della risoluzione n. 2/DF del 1° febbraio 2022 del Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 della Direzione Centrale Coordinamento Normativo dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, ai sensi della normativa sopra citata, con apposita legge regionale, da adottarsi entro la data del 31 marzo 2022¹, la Regione provvede:

- a) alla rideterminazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per specifiche categorie di soggetti e scaglioni di reddito imponibile, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- b) all’individuazione delle categorie di soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i quali non trova applicazione la maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- c) alla riduzione, nei limiti consentiti dalla normativa statale vigente, degli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Pertanto, la proposta di legge tratta della cosiddetta “manovra fiscale regionale”, con l’obiettivo, tra l’altro, di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi dell’energia sostenuti dalle fasce di popolazione con reddito più basso e di continuare a garantire a tali fasce delle agevolazioni fiscali, alimentando all’uopo il

¹ La data del 31 marzo 2022, prevista al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. n. 20/2021, è puntualmente stabilita dal comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021, che dispone quanto segue: “*Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dal comma 2 del presente articolo, il termine di cui all’articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno di imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022.*”. Si ricorda che il termine ordinario è il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui l’addizionale si riferisce.

Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”.

Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Alla elaborazione della proposta di legge in oggetto si è provveduto congiuntamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze e assicurando un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali.

Specificatamente, **l’articolo 1 della PL** reca disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), tenuto conto di quanto previsto ai sensi del citato articolo 1, commi da 2 a 8, della legge n. 234/2021. È stabilita, altresì, la dotazione finanziaria del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, in euro 295.076.000,00, per l’anno 2022.

L’articolo 2 della PL reca disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, sempre nell’ambito dell’obiettivo della riduzione della pressione fiscale prevista dal comma 1, lettera c) dell’articolo 2 della l.r. n. 20/2021, stabilendo la riduzione del 5%, a partire dal 1° gennaio 2023 e per i periodi fissi posteriori a tale data, dei corrispondenti importi vigenti nell’anno 2022 della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo n. 504/1992, esclusivamente per i pagamenti eseguiti entro le date di scadenza di pagamento della tassa automobilistica di cui al decreto del Ministero delle finanze n. 462/1998. La riduzione predetta, oltre a stimolare i contribuenti al pagamento della tassa automobilistica alla scadenza, consentirà, allo stesso tempo, una diminuzione delle posizioni non in regola con il tributo da iscrivere a ruolo e dei correlati contenziosi.

Infine, **l’articolo 3 della PL** dispone l’incremento del fondo speciale di parte corrente per un importo pari ad euro 3.000.000,00, per l’anno 2022 ed euro 2.500.000,00, per l’anno 2023, tenuto conto delle risorse disponibili sul bilancio regionale a valere sul fondo predetto in rapporto alle proposte di legge in corso di esame da parte della Commissione consiliare competente in materia di bilancio e dell’Aula consiliare.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Gli oneri derivanti dalla PL in oggetto (quali minori entrate in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 e quali maggiori oneri in riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 3) sono di parte corrente, fermo restando che le disposizioni di cui all’articolo 2 operano ad invarianza di spesa.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

In riferimento all’**articolo 1 della PL**, recante disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), si rappresenta quanto segue.

Il novellato articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, ha stabilito una nuova articolazione degli scaglioni di reddito cui applicare l’imposta sui redditi delle persone fisiche e, alla luce delle nuove disposizioni, le minori entrate

Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”.

dell'addizionale regionale all'IRPEF, non originariamente destinate al finanziamento della sanità, sono stimate in 5.098.000,00 euro e verranno compensate con un apposito fondo istituito dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 234/2021.

Ai sensi del **comma 1 dell'articolo 1 della PL**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 68/2011, per l'anno di imposta 2022 è prevista:

1. la fissazione della maggiorazione regionale dell'imposta all'1,6% per tutti gli scaglioni di reddito successivi al primo;
2. la conferma dell'applicazione della sola aliquota ordinaria (pari all'1,73%, tenendo conto della maggiorazione dello 0,5% connessa all'applicazione del piano di rientro in ambito sanitario) a tutti i soggetti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF non superiori a 35.000,00 euro, già prevista per gli anni di imposta 2017-2021, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. n. 17/2016, come modificato dall'articolo 2 della l.r. n. 13/2018 (ai sensi della normativa citata, infatti, per i soggetti predetti non trova applicazione la maggiorazione regionale dell'imposta all'1,6%);
3. l'abrogazione delle disposizioni attualmente previste dalle lettere b), c) e d) dell'articolo 2 della l.r. n. 17/2016².

Nella *figura n. 1* è riepilogato il quadro del gettito atteso per l'anno di imposta 2022, sulla base delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 1 della PL.

² Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d), della l.r. n. 17/2016: “2. Per gli anni di imposta 2017-2021 non trova applicazione la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti: (...); **b)** con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui alla presente lettera è innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo; **c)** con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del d.p.r. 917/1986, aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro; **d)** ultrasessantenni portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della l. 104/1992 appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 50.000,00 euro.”.

Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”.

Figura n. 1

Simulazioni sull'applicazione della maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF 2022

1.MANOVRA FISCALE ALIQUOTE 2021						HYP MAGGIORAZIONE MASSIMA		NUOVE ALIQUOTE	
Reddito	Reddito imponibile addizionale IRPEF - Frequenza contribuenti	Reddito imponibile addizionale IRPEF - ammontare assoluto	Reddito imponibile addizionale IRPEF - Ammontare medio pro capite	Gettito maggiorazione addizionale IRPEF	Prelievo medio maggiorazione addizionale IRPEF	aliquote massime	Prelievo medio maggiorazione addizionale IRPEF	Gettito	Prelievo medio maggiorazione addizionale IRPEF
DA 0 A 1.000	44.308	18.897.243	426	0	0	0	0	0	0
DA 1.000 A 1.500	12.075	15.590.783	1.291	0	0	0	0	0	0
DA 1.500 A 2.000	10.855	19.545.315	1.801	0	0	0	0	0	0
DA 2.000 A 2.500	9.727	22.711.439	2.335	0	0	0	0	0	0
DA 2.500 A 3.000	8.482	24.116.869	2.843	0	0	0	0	0	0
DA 3.000 A 3.500	8.290	27.923.726	3.368	0	0	0	0	0	0
DA 3.500 A 4.000	7.754	30.191.730	3.894	0	0	0	0	0	0
DA 4.000 A 5.000	17.751	83.859.695	4.724	0	0	0	0	0	0
DA 5.000 A 6.000	18.103	103.125.207	5.697	0	0	0	0	0	0
DA 6.000 A 7.500	41.987	294.822.862	7.022	0	0	0	0	0	0
DA 7.500 A 10.000	155.261	1.433.967.664	9.236	0	0	0	0	0	0
DA 10.000 A 12.000	170.483	1.941.450.368	11.388	0	0	0	0	0	0
DA 12.000 A 15.000	248.160	3.470.395.215	13.985	0	0	0	0	0	0
DA 15.000 A 20.000	435.732	7.918.536.640	18.173	0	0	22.120.906	51	0	0
DA 20.000 A 26.000	528.537	12.482.262.508	23.617	0	0	72.867.320	138	0	0
DA 26.000 A 29.000	205.552	5.838.994.230	28.406	0	0	44.091.428	215	0	0
DA 29.000 A 35.000	312.792	10.291.770.994	32.903	0	0	89.598.256	286	0	0
DA 35.000 A 40.000	165.643	6.398.217.953	38.627	42.656.157	258	62.617.167	378	62.617.167	378
DA 40.000 A 50.000	167.766	7.685.646.606	45.812	57.667.963	344	82.706.506	493	82.706.506	493
DA 50.000 A 55.000	43.978	2.383.400.324	54.195	19.541.336	444	27.579.685	627	27.579.685	627
DA 55.000 A 60.000	32.952	1.957.842.921	59.415	17.142.452	520	23.417.007	711	23.417.007	711
DA 60.000 A 70.000	49.539	3.317.465.267	66.967	31.383.010	634	41.190.084	831	41.190.084	831
DA 70.000 A 75.000	19.257	1.443.972.316	74.984	14.515.238	754	18.481.877	960	18.481.877	960
DA 75.000 A 80.000	16.663	1.334.996.478	80.117	13.928.246	836	17.360.824	1.042	17.360.824	1.042
DA 80.000 A 90.000	24.218	2.122.657.546	87.648	23.161.293	956	28.150.201	1.162	28.150.201	1.162
DA 90.000 A 100.000	16.422	1.609.082.336	97.983	18.421.105	1.122	21.804.037	1.328	21.804.037	1.328
DA 100.000 A 120.000	19.664	2.217.140.833	112.751	26.704.109	1.358	30.754.893	1.564	30.754.893	1.564
DA 120.000 A 150.000	15.402	2.121.657.838	137.752	27.077.233	1.758	30.250.045	1.964	30.250.045	1.964
DA 150.000 A 200.000	10.770	1.905.451.028	176.922	25.683.796	2.385	27.902.416	2.591	27.902.416	2.591
DA 200.000 A 300.000	6.136	1.508.446.562	245.835	21.398.489	3.487	22.662.505	3.693	22.662.505	3.693
OLTRE 300.000	4.399	2.968.726.657	674.864	45.537.673	10.352	46.443.867	10.558	46.443.867	10.558
Totale	2.828.658	82.992.867.154	29.340	384.818.101	136	709.999.025	251	481.321.115	812

Fonte: elaborazioni Regione Lazio, su dati dichiarazioni dei redditi 2020, anno d'imposta 2019

Dalle stime elaborate dalla struttura regionale competente, sulla base delle ultime dichiarazioni disponibili (2019) opportunamente rivalutate, i contribuenti che hanno presentato una dichiarazione dei redditi nel corso del 2020 (con riferimento all'anno di imposta 2019) che concorrono alla formazione della base imponibile rilevante ai fini dell'applicazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, risultano essere 2.828.658, con un ammontare medio di reddito imponibile pari a 29.340 euro.

Il dato comparato con la popolazione residente nel territorio regionale al 1° gennaio 2019 (pari a 5.879.082 residenti, fonte ISTAT), testimonia che il 52% dei cittadini del Lazio o non ha presentato una dichiarazione dei redditi, o presenta un reddito che comunque non concorre alla formazione della base

Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”.

imponibile ai fini dell'addizionale. Il reddito complessivo dichiarato dai contribuenti ai fini dell'addizionale IRPEF del Lazio è quindi pari a 82,9 miliardi di euro.

Per effetto delle disposizioni di cui al **comma 1 dell'articolo 1 della PL**, restano interessati al prelievo aggiuntivo ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF solo 592.809 contribuenti (il 21% circa del totale dei 2.828.658 soggetti passivi dell'addizionale regionale). La mancata applicazione del prelievo aggiuntivo per i soggetti con reddito imponibile fino a 35.000 euro, infatti, determina l'esclusione dell'ambito applicativo della manovra per 2.235.849 contribuenti.

Con l'obiettivo di favorire una maggiore apprezzabilità del processo estimativo, i redditi relativi all'anno di imposta 2019 sono stati rivalutati al 2022, utilizzando il medesimo coefficiente di rivalutazione adottato dal competente Dipartimento Politiche Fiscali del MEF. Il prelievo medio a carico di ciascun contribuente è pari, su base annuale, a 812 euro. Alla luce delle disposizioni di cui al comma in esame, il gettito derivante dalla rimodulazione dell'addizionale regionale all'IRPEF atteso per l'anno 2022 sarebbe quantificabile, al netto delle detrazioni di cui al comma successivo, in 481,3 milioni di euro, con minori entrate per il bilancio regionale pari ad euro 228,7 milioni, per l'anno 2022 (come da *figura n. 1*: differenza tra l'importo pari a 710 mln di euro, quale totale relativo alla maggiorazione massima per tutti gli scaglioni di reddito successivi al primo e l'importo pari a 481,3 mln di euro, quale totale relativo alle nuove aliquote con mancata applicazione del prelievo aggiuntivo per i soggetti con reddito imponibile fino a 35.000 euro).

Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi dell'energia sostenuti dalle fasce di popolazione con minor reddito, il **comma 2 dell'articolo 1 della PL**, introduce una detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 300,00 euro, per i contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF compreso tra 35.000 e 40.000 euro. Le minori entrate per il bilancio regionale derivanti da questa misura, che stando alle stime più aggiornate del MEF interesserebbero una platea di circa 179.000 contribuenti, ammonterebbero ad euro 53,7 milioni, per l'anno 2022.

Complessivamente, quindi, le minori entrate a carico del bilancio regionale derivanti dalle misure in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui **all'articolo 1, commi 1 e 2, della PL**, a fronte delle quali si provvede tramite il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, sono quantificabili in 282,4 milioni di euro, per l'anno 2022.

In riferimento alle disposizioni di cui al **comma 4 dell'articolo 1 della PL**, concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), si ricorda che il comma 8 della legge n. 234/2021 ha previsto l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo n. 446/1997, per le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446/1997. Al fine di compensare le minori entrate, stimate per la Regione Lazio in 18.790.000 euro, il fondo di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 234/2021, è stato quantificato complessivamente in 23.888.000 euro, a decorrere dall'esercizio 2022.

Pertanto, il citato comma 4 dell'articolo 1 della PL prevede che le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2

Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”.

della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, continuino ad applicarsi anche con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021³.

In virtù di quanto sopra, l’analisi sugli effetti derivanti dalla disapplicazione della maggiorazione pari allo 0,92% per settori di attività riportati nell’allegato C all’articolo 2, comma 1, della citata l.r. n. 28/2019, evidenzia in un importo compreso tra i 9,1 (stima regionale) e i 10,9 milioni di euro (stima MEF), gli oneri per il bilancio regionale. Nell’Allegato n. 1 alla presente relazione sono indicati gli importi nel

³ Ai sensi dei commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, dell’articolo 2 della l.r. n. 28/2019: “1. Al fine di favorire l’ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché il rilancio della competitività sui mercati esteri, con riferimento ai due periodi d’imposta successivi (01) a quello in corso al 31 dicembre 2019, la maggiorazione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2005”) e successive modifiche non trova applicazione per i soggetti passivi IRAP di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche operanti nelle categorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato C). (...) 3. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per le nuove imprese femminili costituite nel territorio regionale negli anni 2020 e 2021. Per le finalità di cui al presente comma, si definiscono imprese femminili le imprese in possesso dei seguenti requisiti: a) le imprese individuali il cui titolare sia una donna; b) le società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, siano donne; c) le società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, siano donne. 4. La disapplicazione della maggiorazione di cui al comma 3 non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 100.000,00. 5. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 trovano, altresì, applicazione per i soggetti passivi IRAP di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del d.lgs. 446/1997 operanti: a) esclusivamente nei comuni montani indicati nella tabella allegata alla presente legge (Allegato E) nelle categorie e sottocategorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato F); b) nelle categorie e sottocategorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato G). 6. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per le nuove imprese costituite negli anni 2020 e 2021 (03) da parte di soggetti di età non inferiore a cinquanta anni che, al momento della costituzione della nuova impresa, risultano disoccupati. Per le finalità di cui al presente comma, accedono alla misura agevolativa le imprese in possesso dei seguenti requisiti: a) le imprese individuali il cui titolare sia un soggetto disoccupato di età non inferiore a cinquanta anni; b) le società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, siano disoccupati di età non inferiore a cinquanta anni; c) le società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, siano disoccupati di età non inferiore a cinquanta anni. 7. La disapplicazione della maggiorazione di cui al comma 6 non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 100.000,00”. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 2 della l.r. n. 25/2020: “2. Con riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) e successive modifiche, non trova, altresì, applicazione per i soggetti passivi IRAP di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, operanti: a) nelle categorie e sottocategorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 “03 – Pesca e acquacoltura”; b) esclusivamente nei comuni del territorio regionale indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 3. Le medesime disposizioni di cui al comma 2 trovano, altresì, applicazione per le cooperative sociali iscritte nell’albo regionale. La disapplicazione della maggiorazione di cui al periodo precedente non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 1.000.000,00.”.

Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”.

dettaglio. Si ritiene, pertanto, congruo valutare in 10,076 milioni di euro, per l'anno 2022, le minori entrate per il bilancio regionale.

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della l.r. n. 28/2019, prevedono la disapplicazione della maggiorazione IRAP pari allo 0,92% per le imprese femminili di nuova istituzione, con valore della produzione netta riferita al territorio regionale non superiore a 100.000 euro, con una stima delle minori entrate per il bilancio regionale quantificata in 500 mila euro, per l'anno 2022, alla luce delle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021.

Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 della l.r. n. 28/2019, prevedono la disapplicazione della maggiorazione IRAP pari allo 0,92% per le imprese operanti esclusivamente nei comuni montani e nelle categorie e sottocategorie di attività economica della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007, rispettivamente indicati nelle tabelle alla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 2 (Allegato E ed Allegato F). Si tratta di soggetti passivi operanti nel settore del commercio al dettaglio, della ristorazione e di talune ulteriori attività professionali. Sempre il comma 5 dell'articolo 2, inoltre, estende la misura agevolativa ai soggetti operanti nei settori di attività artistiche, cinematografiche, teatrali e culturali, nonché a favore delle librerie, indicati nella relativa tabella alla lettera b) (Allegato G).

L'analisi sugli effetti derivanti dalla disapplicazione della maggiorazione pari allo 0,92%, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 della l.r. n. 28/2019, evidenzia minori entrate per il bilancio regionale quantificabili in 1,6 milioni di euro, per l'anno 2022, anche in questo caso alla luce delle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021.

Infine, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. n. 28/2019 prevedono la disapplicazione della maggiorazione IRAP pari allo 0,92% per le imprese istituite nel 2022 da parte di “disoccupati over 50”, con valore della produzione netta riferita al territorio regionale non superiore a 100.000 euro. In assenza di dati camerali su questa tipologia di aziende, anche al fine di dare valore all'effetto di incentivazione della presente proposta fiscale, si stima nel corso del 2022 una platea di circa 1.000 aziende e ipotizzando, nel primo anno di attività, un valore della produzione netta unitariamente pari a 50.000 euro, le minori entrate per il bilancio regionale sono stimate in 500 mila euro, per l'anno 2022.

Complessivamente, quindi, le minori entrate a carico del bilancio regionale derivanti dalle misure in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al **comma 4 dell'articolo 1 della PL**, a fronte delle quali si provvede tramite il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, sono quantificabili in 12,676 milioni di euro.

In virtù di quanto sopra, gli oneri a carico del bilancio regionale consequenziali alle minori entrate precedentemente stimate, sono pari a complessivi euro 295,076 milioni, per l'anno 2022, di cui euro 282,4 milioni in riferimento alle disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ed euro 12,676 milioni in riferimento alle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'articolo 2 della PL reca disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, sempre nell'ambito dell'obiettivo della riduzione della pressione fiscale prevista dal comma 1, lettera c) dell'articolo 2 della l.r. n. 20/2021, nonché nell'ottica di premiare i comportamenti virtuosi dei contribuenti.

Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”.

L'articolo in oggetto, infatti, al comma 1 stabilisce la riduzione del 5%, a partire dal 1° gennaio 2023 e per i periodi fissi posteriori a tale data, dei corrispondenti importi vigenti nell'anno 2022 della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo n. 504/1992, esclusivamente per i pagamenti eseguiti entro le date di scadenza di pagamento della tassa automobilistica di cui al decreto del Ministero delle finanze n. 462/1998. La riduzione predetta, oltre a stimolare i contribuenti al pagamento della tassa automobilistica alla scadenza, consentirà, allo stesso tempo, una diminuzione delle posizioni non in regola con il tributo da iscrivere a ruolo e dei correlati contenziosi⁴.

Sulla base dei dati forniti da ACI, la somma pagata alla scadenza nell'anno 2020 dai contribuenti per la tassa automobilistica è di euro 278.460.586,86, ovvero il 35% del gettito totale atteso. Considerando un incremento del 20% delle somme pagate dai contribuenti alla scadenza, in virtù dello stimolo indotto dalla riduzione tariffaria del 5%, la somma pagata alla scadenza nel 2023 al lordo della riduzione tariffaria, sarebbe pari ad euro 334.152.704,23. Detraendo da tale gettito la riduzione tariffaria del 5%, si arriva a quantificare un minore gettito pari ad euro 16.707.635,21.

A fronte di tale minore gettito stimato, si dispone l'abrogazione del comma 14 dell'articolo 5 della l.r. n. 13/2013, concernente l'esenzione triennale per i veicoli ibridi, e dei commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 4, dell'articolo 2 della l.r. n. 12/2014, che prevedono la riduzione del 10% delle tariffe vigenti per i veicoli di proprietà delle società di leasing, nonché per i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente di proprietà delle società che svolgono attività di noleggio veicoli e dei relativi utilizzatori.

Nel caso specifico, considerato che la somma corrisposta complessivamente dai contribuenti nei termini nell'anno 2020 è, come già evidenziato, pari ad euro 278.460.586,86, e che i veicoli delle menzionate società rappresentano circa un quarto del mercato nazionale, la quota stimata della tassa automobilistica corrisposta alla scadenza da queste società e dai relativi utilizzatori dei loro veicoli è di circa 69 milioni di euro. Conseguentemente, l'abrogazione della riduzione tariffaria del 10% determina un maggiore gettito pari a 7,6 milioni di euro sull'importo a tariffa piena, importo che va ad aggiungersi alla stima pari ad euro 9.577.520, corrispondente ad un terzo del maggiore gettito atteso in riferimento all'abrogazione della normativa sull'esenzione triennale per i veicoli ibridi di cui all'articolo 5, comma 14, della l.r. n. 13/2013, tenuto conto che, per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2022, resta ferma l'applicazione dell'esenzione prevista per tre annualità dalla data di immatricolazione. Pertanto, il totale complessivo del

⁴ A tale riguardo, si ricorda che sono già attivi e disponibili diversi servizi che consentono al contribuente di ricordare la scadenza del pagamento del bollo auto dei propri veicoli. “RicordaLaSCADENZA” – Servizio di notifica della scadenza del bollo auto. È un servizio che consente di ricevere gratuitamente, tramite e-mail e SMS, un messaggio con il quale viene comunicata la prossima scadenza del pagamento della tassa automobilistica. Basta registrarsi al servizio e qualche giorno prima della scadenza del pagamento, viene recapitato al contribuente una e-mail e/o un messaggio SMS con i quali riceverà informazioni circa la data entro la quale dovrà essere effettuato il pagamento del bollo auto e l'importo da versare. App “ACI SPACE” e Servizio Pagamento bollo online “BOLLONET”. Nell'APP ACI Space e all'interno del servizio Bollonet (pagamento del bollo auto online di ACI), è disponibile il servizio denominato “My Car”. Con questo servizio è possibile consultare lo stato dei pagamenti del bollo auto dei propri veicoli (scadenza, importo) per l'anno in corso e fino a quattro anni precedenti e verificare la presenza di un eventuale avviso di recupero bonario della tassa automobilistica. Il contribuente avrà sempre a disposizione, quindi, l'informazione per il rinnovo del pagamento del bollo auto e la possibilità di procedere direttamente al pagamento alla scadenza della tassa automobilistica. APP IO. Con IO APP, l'app dei servizi pubblici, abilitando le notifiche dalla sezione “Bollo Auto”, il contribuente riceverà un promemoria in prossimità della scadenza del bollo auto e potrà procedere direttamente al pagamento della tassa automobilistica.

Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”.

maggiore gettito atteso è pari a complessivi euro 17.177.520, nell’anno 2023, importo che garantisce la completa copertura del minor gettito come precedentemente stimato.

Infine, **l’articolo 3 della PL** dispone l’incremento del fondo speciale di parte corrente per un importo pari ad euro 3.000.000,00, per l’anno 2022 ed euro 2.500.000,00, per l’anno 2023. Tali importi tengono conto delle risorse attualmente disponibili sul bilancio regionale a valere sul fondo predetto (pari a 2,4 milioni di euro per l’anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l’anno 2023, in considerazione delle leggi già approvate e/o delle PL già “prenotate”), in rapporto alle proposte di legge in corso di esame da parte della Commissione competente in materia di bilancio e dell’Aula consiliare (circa otto proposte di legge).

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Alla copertura degli oneri finanziari relativi alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui **all’articolo 1**, recanti le misure in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), pari a complessivi euro 295.076.000,00, per l’anno 2022, si provvede a valere sul “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, di cui all’articolo 8, comma 9, della l.r. n. 13/2013, all’interno del quale confluiscono le risorse derivanti:

- a) dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 80 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)) e successive modifiche⁵, per un importo pari ad euro 236.825.621,41;

⁵ Ai sensi dell’articolo 2, comma 80, della legge n. 191/2009: “80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l’obbligo del mantenimento, per l’intera durata del piano, delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell’ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l’attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell’ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e l’attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l’efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF e dell’IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore

Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”.

- b) dalle variazioni di bilancio di cui all'allegato A alla proposta di legge, per un importo pari ad euro 33.174.378,59;
- c) dalle maggiori entrate derivanti dal gettito delle manovre regionali IRAP e addizionale IRPEF, come stimate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 77-quater, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari ad euro 25.076.000,00.

Le risorse di cui alla lettera a) tengono conto di quanto previsto dal comma 80 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009, secondo e terzo periodo, per cui il gettito derivante dalla maggiorazione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF (scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 e successive modifiche) – c.d. “extragettilo” –, può essere destinata alla riduzione delle predette maggiorazioni (riduzione della pressione fiscale). Tali risorse sono pari ad euro 236.825.621,41 e fanno riferimento al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, accertato nelle annualità precedenti.

Le risorse di cui alla lettera b) sono derivanti da specifiche variazioni di bilancio compensative, in riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa indicati nell'Allegato A di cui alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della PL. All'interno dell'Allegato A, le variazioni di bilancio sono pari a complessivi euro 33.174.378,59, per l'anno 2022, a copertura dello stanziamento complessivo del “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale” e, nel contempo, sono pari ad euro 11.074.055,00, per l'anno 2023 e ad euro 12.071.193,59, per l'anno 2024, quali variazioni compensative a parziale integrazione dei capitoli di spesa il cui stanziamento è oggetto della riduzione, per l'anno 2022. Tale integrazione parziale tiene conto della programmazione dei singoli interventi, alla cui realizzazione si provvederà in considerazione dei nuovi stanziamenti rimodulati. I capitoli di spesa in riduzione presentano le necessarie disponibilità di bilancio, tenuto conto degli stanziamenti stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. n. 21/2021.

di quello programmato e coperto. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.”.

Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”.

Le risorse di cui alla lettera c) tengono conto della stima relativa al gettito delle manovre regionali IRAP e addizionale IRPEF per il quadriennio 2020-2023, di cui alla nota prot. n. 70052 del 30 novembre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 77-quater, comma 6, del D.L. n. 112/2008, comunicata alle Regioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomia – con nota del 1° dicembre 2021, prot. n. DAR 0020120 P-4.37.2.6. Tale stima, pari ad euro 25.076.000,00, per l'anno 2022, è migliorativa rispetto alla precedente del mese di settembre, ed è riferita per euro 7.818.000,00 in relazione al gettito IRAP e per euro 17.258.000,00 in relazione al gettito dell'addizionale IRPEF.

In virtù di quanto sopra, quindi, le risorse che complessivamente confluiscono sul “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale” (capitolo di spesa U0000T19614, missione 01, programma 03), sono pari ad euro 295.076.000,00, per l'anno 2022.

Dalle disposizioni di cui **all'articolo 2** non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come già specificato nell'ambito della presente relazione. Per tale motivo, all'interno dell'articolo 2 è stata inserita un'apposita clausola di invarianza o neutralità finanziaria, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, della l.r. n. 11/2020.

Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui **all'articolo 3**, concernenti l'integrazione per euro 3.000.000,00, per l'anno 2022 e per euro 2.500.000,00, per l'anno 2023, del fondo speciale di parte corrente (capitolo di spesa U0000T27501, missione 20, programma 03), si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale (capitolo di spesa U000T28501, missione 20, programma 03); il fondo speciale in conto capitale, al momento della presentazione della PL in oggetto, presenta le necessarie disponibilità, nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della l.r. n. 21/2021.

Si precisa che l'integrazione predetta è autorizzata nel rispetto delle disposizioni in materia di flessibilità degli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011, e di equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 118/2011, tenuto conto che, sulla base del “Bilancio reticolare 2022-2024”, approvato con D.G.R. n. 8/2022, ai sensi dell'articolo 31 della l.r. n. 11/2020, la fonte di copertura del fondo speciale in conto capitale è costituita da entrate correnti della Regione.

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto sopra, alla copertura finanziaria degli oneri connessi con la PL in oggetto si provvede come sinteticamente rappresentato negli schemi di riepilogo.

Tabella A

<i>ONERI</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>Totale 2022-2024</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 298.076.000,00	€ 13.574.055,00	€ 12.071.193,59	€ 323.721.248,59
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 298.076.000,00</i>	<i>€ 13.574.055,00</i>	<i>€ 12.071.193,59</i>	<i>€ 323.721.248,59</i>
<i>di cui in c/cap.</i>	-	-	-	-

Proposta di legge regionale concernente: “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”.

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	2022	2023	2024	<i>Totale 2022-2024</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 298.076.000,00	€ 13.574.055,00	€ 12.071.193,59	€ 323.721.248,59
<i>di cui parte corrente</i>	€ 298.076.000,00	€ 13.574.055,00	€ 12.071.193,59	€ 323.721.248,59
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondo speciale U0000T27501	-	-	-	-
Altri fondi o voci di spesa	€ 36.174.378,59	€ 13.574.055,00	€ 12.071.193,59	€ 61.819.627,18
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	€ 261.901.621,41	-	-	€ 261.901.621,41
<i>di cui in conto capitale</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondo speciale U0000T28501	-	-	-	-
Altri fondi o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale

“Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”

MARCO MARAFINI

Proposta di Legge n. 109 del 10/03/2022

codice ateco	denominazione	imponibile	aliquota	gettito potenziale
0811	Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia	14.813.142	0,92%	136.281
0812	Estrazione di ghiaia e sabbia, estrazione di argille e caolino	3.635.133	0,92%	33.443
0891	Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti	1.728.201	0,92%	15.899
0892	Estrazione di torba	-	0,92%	-
0893	Estrazione di sale	126.241	0,92%	1.161
0899	Estrazione di altri minerali da cave e miniere nca	5.455.877	0,92%	50.194
1011	Lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili)	7.878.320	0,92%	72.481
1012	Lavorazione e conservazione di carne di volatili	183.004	0,92%	1.684
1013	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)	6.270.741	0,92%	57.691
1020	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi	7.114.889	0,92%	65.457
1031	Lavorazione e conservazione delle patate	-	0,92%	-
1032	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi	135.814	0,92%	1.249
1039	Altra lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi	24.729.372	0,92%	227.510
1041	Produzione di oli e grassi	8.783.147	0,92%	80.805
1042	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili	-	0,92%	-
1051	Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte	17.132.110	0,92%	157.615
1052	Produzione di gelati	6.298.709	0,92%	57.948
1081	Produzione di zucchero	-	0,92%	-
1082	Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie	34.220.029	0,92%	314.824
1083	Lavorazione del tall e del caffè	9.090.844	0,92%	83.636
1084	Produzione di condimenti e spezie	230.327	0,92%	2.119
1085	Produzione di pasti e piatti preparati	2.606.126	0,92%	23.976
1086	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici	1.300.970	0,92%	11.969
1089	Produzione di prodotti alimentari nca	75.031.743	0,92%	690.292
1101	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici	6.511.848	0,92%	59.909
1102	Produzione di vini da uve	2.285.085	0,92%	21.023
1103	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta	-	0,92%	-
1104	Produzione di altre bevande fermentate non distillate	-	0,92%	-
1105	Produzione di birra	30.679.431	0,92%	282.251
1106	Produzione di malto	1.153.745	0,92%	10.614
1310	Preparazione e filatura di fibre tessili	16.495.525	0,92%	151.759
1320	Tessitura	6.465.455	0,92%	59.482
1330	Finissaggio dei tessili	75.624	0,92%	696
1391	Fabbricazione di tessuti a maglia	810.303	0,92%	7.455
1392	Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)	4.209.292	0,92%	38.725
1393	Fabbricazione di tappeti e moquette	20.200	0,92%	186
1394	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti	-	0,92%	-
1395	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)	674.847	0,92%	6.209
1396	Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali	2.923.559	0,92%	26.897
1399	Fabbricazione di altri prodotti tessili nca	1.121.451	0,92%	10.317
1411	Confezione di abbigliamento in pelle	1.095.200	0,92%	10.076
1412	Confezione di indumenti da lavoro	845.818	0,92%	7.782
1413	Confezione di altro abbigliamento esterno	31.546.544	0,92%	290.228
1414	Confezione di biancheria intima	537.449	0,92%	4.945
1419	Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori	14.409.587	0,92%	132.568
1520	Fabbricazione di calzature	7.645.177	0,92%	70.336
1711	Fabbricazione di pasta-carta	-	0,92%	-
1712	Fabbricazione di carta e cartone	30.419.227	0,92%	279.857
1721	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone	13.565.193	0,92%	124.800
1722	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa	5.218.265	0,92%	48.008
1723	Fabbricazione di prodotti cartotecnici	9.238.623	0,92%	84.995
1724	Fabbricazione di carta da parati	-	0,92%	-
1729	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone	7.175.984	0,92%	66.019
2030	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)	6.270.889	0,92%	57.692
2041	Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura	18.362.161	0,92%	168.932
2042	Fabbricazione di profumi e cosmetici	28.529.750	0,92%	262.474
2331	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti	6.819.603	0,92%	62.740
2332	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta	1.336.578	0,92%	12.297
2341	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	1.884.854	0,92%	17.341
2342	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica	37.928.956	0,92%	348.946
2343	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica	-	0,92%	-
2344	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale	27.527	0,92%	253
2349	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica	191.394	0,92%	1.761
2370	Taglio, modellatura e finitura di pietre	12.708.176	0,92%	116.915
2571	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria	-	0,92%	-
2572	Fabbricazione di serrature e cerniere	3.839.677	0,92%	35.325
2573	Fabbricazione di utensileria	13.114.105	0,92%	120.650
2651	Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)	24.304.060	0,92%	223.597
2652	Fabbricazione di orologi	564.183	0,92%	5.190
2660	Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche	19.331.336	0,92%	177.848
2670	Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche	788.016	0,92%	7.250
2731	Fabbricazione di cavi a fibra ottica	419.952	0,92%	3.864
2732	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici	2.935.216	0,92%	27.004
2733	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	23.134	0,92%	213
2740	Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione	1.503.474	0,92%	13.832
2811	Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)	2.766.553	0,92%	25.452
2812	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	4.836.509	0,92%	44.496
2813	Fabbricazione di altre pompe e compressori	9.261.146	0,92%	85.203
2814	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole	89.805	0,92%	826
2815	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)	4.526.055	0,92%	41.640
2821	Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento	964.895	0,92%	8.877
2822	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	9.848.580	0,92%	90.607
2823	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)	41.845	0,92%	385
2824	Fabbricazione di utensili portatili a motore	-	0,92%	-
2825	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione	29.068.737	0,92%	267.432
2829	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca	73.186.323	0,92%	673.314
2830	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	2.800.240	0,92%	25.762
2841	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli	1.847.778	0,92%	17.000
2849	Fabbricazione di altre macchine utensili	895.304	0,92%	8.237
3030	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi	182.327.934	0,92%	1.677.417
3101	Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi	5.346.663	0,92%	49.189
3102	Fabbricazione di mobili per cucina	1.821.118	0,92%	16.754
3103	Fabbricazione di materassi	1.231.585	0,92%	11.331
3109	Fabbricazione di altri mobili	6.927.662	0,92%	63.734
7211	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie	13.504.536	0,92%	124.242
7219	Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria	35.399.629	0,92%	325.677
	TOTALE	989.464.109		9.103.070

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL VICE PRESIDENTE
(Daniele Leodori)